



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA

N° 45 del 03-08-2026

polizia municipale

OGGETTO:	ORDINANZA EX ART 50 TUEL COMMA 7 BIS CIRCA IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI DIVERSE DAI PUBBLICI ESERCIZI IN RELAZIONE AL DECORO ALLA VIVIBILITA' URBANA E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA IN LOC PUNTONE - SCARLINO
-----------------	--

IL SINDACO

- **VISTO** che nella stagione estiva 2026 si sono date le agibilità a nuovi condomini su via della Dogana/Darsena in Loc Puntone in Scarlino
- **CONSIDERATO** che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei residenti circa schiamazzi notturni, assembramenti e degrado urbano connessi alla vendita e al consumo di bevande alcoliche nelle ore serali/notturne in zona Loc. Puntone ove insistono alcuni locali di pubblico intrattenimento, e pubblici esercizi
- **CONSIDERATO** che nel mese di Agosto tali locali hanno comunicato di intensificare l'offerta al pubblico di serate ed appuntamenti
- **VISTO** l'art. 50, comma 7-bis, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; dove il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna può per un periodo comunque non superiore a trenta giorni limitare la vendita , o altre modalità di consumo delle bevande alcoliche
- **RITENUTO** necessario contemperare le esigenze di esercizio delle attività economiche con il diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti, nonché alla sicurezza urbana, al decoro e alla vivibilità urbana;
- **VISTO** l'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di inosservanza;
- **DATO ATTO** che la contingibilità e l'urgenza fanno sì di non poter rispettare gli obblighi della L.241/90 in termini di avvio del provvedimento

ORDINA

- Nelle aree di Loc. Puntone e Portiglioni del territorio comunale, di Scarlino con decorrenza dal 4 Agosto dalle ore 14,00 e fino ore 06,00 del giorno successivo, nelle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Martedì fino al 31 Agosto 2026, è fatto divieto di:
- 1- consumare bevande alcoliche al di fuori dei Locali ex. art 68 Tulpas, o ex art 86 Tulpas e relativo Regolamento di esecuzione, autorizzati alla vendita delle stesse bevande fuori dal locale o delle loro pertinenze compreso l'asporto.
- 2- consumare bevande alcoliche in ogni luogo diverso dai locali di cui al punto 1 in particolare parchi, parcheggi, vie o strade o qualsiasi altro luogo pubblico o area pubblica o aperta al pubblico, anche se da asporto o acquistate in esercizi di vicinato diversi dagli esercizi indicati al punto 1
- La presente ordinanza è notificata in via amministrativa ai titolari degli esercizi commerciali direttamente interessati e pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune
- L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **500,00 euro a 5.000,00 euro**, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Gli organi di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e della verifica del rispetto del presente provvedimento

IL SINDACO